



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Bando Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole Intervento 2 - Ammodernamento delle aziende lattiere

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e obiettivi

Art. 2 – Beneficiari

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Operazioni e investimenti ammissibili

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

Art. 5 – Requisiti di ammissibilità

Art. 6 – Criteri di valutazione e punteggi per gli interventi

Art. 7 – Criteri di priorità

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

Art. 8 – Risorse finanziarie disponibili

Art. 9 – Tipologie di spesa

Art. 10 – Condizioni generali di ammissibilità delle spese

Art. 11 – Tipologia e intensità del contributo

Art. 12 – Costo minimo dell'operazione

Art. 13 – Costo massimo dell'operazione

CAPO IV – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Art. 14 – Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto

Art. 15 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto

Art. 16 – Istruttoria e graduatorie delle domande di aiuto

Art. 17 – Decisione individuale di finanziamento

Art. 18 – Modalità di erogazione del contributo

Art. 19 – Liquidazione dell'anticipo

Art. 20 – Domanda di acconto per stati di avanzamento

Art. 21 – Domanda di saldo

Art. 22 – Inizio dell'operazione

Art. 23 – Prova della spesa

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 24 – Impegni essenziali dei beneficiari

Art. 25 – Impegni accessori

Art. 26 – Varianti alle domande

Art. 27 – Proroghe

Art. 28 – Termine conclusione operazione

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 29 – Clausola compromissoria

Art. 30 – Disposizioni di rinvio

Art. 31 – Informazioni e struttura di attuazione

Art. 32 – Controllo e trattamento dei dati personali

Art. 33 – Elenco allegati

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Finalità e obiettivi

1. Il presente bando disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in attuazione della Misura 121, ammodernamento delle aziende agricole, Intervento 2, ammodernamento delle aziende lattiere, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito PSR, e del Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio 2011, n. 40/Pres. di seguito regolamento generale.

2. Gli obiettivi che l'intervento si prefigge sono:

- a) consolidare le imprese agricole produttrici di latte, riducendo i costi di produzione;
- b) potenziare la capacità di trasformazione del prodotto delle aziende aventi, alla data di presentazione della domanda, unità tecnica economica (UTE) collocata prevalentemente in zona D della regione e di quelle aventi meno di 15 unità bestiame adulto (UBA) in lattazione, con l'UTE collocata prevalentemente in zona C alla stessa data;
- c) razionalizzare la gestione della mandria al fine di migliorare il livello sanitario del latte.

Art. 2 – Beneficiari

1. Sono beneficiari dell'intervento le imprese agricole iscritte al registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), che conducono almeno una UTE nella regione e che ricavano dalla vendita di latte vaccino, bufalino ed ovi-caprino e dei loro derivati la maggior parte del proprio fatturato rilevato ai fini IVA. Tale dimostrazione deve essere riferita all'anno solare che precede la presentazione della domanda. Qualora in tale anno non fosse riscontrabile la prevalenza a latte dell'impresa, il richiedente dovrà dimostrare l'esistenza di cause straordinarie oggettivamente motivate nel piano d'impresa. Nel caso di aziende di nuova costituzione, tale dimostrazione dovrà avvenire mediante analisi previsionale. Il beneficiario dovrà mantenere l'effettiva prevalenza per i 5 anni successivi al saldo.

Sono comunque fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione nel registro imprese previste dalla vigente normativa di riferimento.

2. Le imprese agricole devono occupare, al momento della presentazione della domanda di aiuto, almeno una unità lavorativa a tempo pieno con posizione previdenziale in qualità di lavoratore autonomo o dipendente, fatte salve le aziende ubicate nelle aree rurali caratterizzate da problemi complessivi di sviluppo (Area D) e nell'intero territorio della Provincia di Trieste; Il lavoro a tempo determinato, adeguatamente parametrato, è ragguagliato al lavoro a tempo pieno indeterminato. Nel caso delle società di cui al comma 1094 articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero di occupati a tempo pieno viene determinato sulla base degli occupati nelle singole imprese che compongono la società. Per parametrare il lavoro a tempo determinato a quello a tempo indeterminato si sommano le giornate annue maturate ai fini previdenziali e assicurativi da ciascun dipendente a tempo determinato o non pieno rapportando il risultato così ottenuto a 312 giornate (indicatore di tempo pieno ai fini INPS).

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- a) autorità di gestione (AdG): l'unità organizzativa responsabile della gestione e attuazione del PSR;
- b) strutture responsabili di asse, misura e azione: le unità organizzative responsabili della gestione dei singoli assi, misure e azioni e del coordinamento delle relative attività istruttorie svolte dagli uffici attuatori;
- c) uffici attuatori: gli Ispettorati agricoltura e foreste (IAF), unità organizzative responsabili per gli adempimenti finalizzati alla concessione ed alla liquidazione degli aiuti del PSR;
- d) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA.), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59);
- e) misure a investimento: le misure diverse da quelle connesse alla superficie o agli animali e che comportano interventi riguardanti beni mobili, immobili o immateriali;
- f) operazione: insieme organico degli investimenti, oggetto di una domanda di aiuto, rivolti al conseguimento degli obiettivi della misura cui la domanda si riferisce;
- g) investimento: insieme organico dei costi che concorrono alla realizzazione di un'opera edile, di un miglioramento fondiario, di una piantagione, di un impianto o di un gruppo omogeneo di iniziative;
- h) aree rurali A, B, C, D e sottozone A1, B1 e C1 dell'area omogenea del Carso: le aree rurali e le sottozone individuate nell'allegato 1 al PSR;
- i) costo totale dichiarato: l'importo totale dichiarato nella domanda di aiuto per la realizzazione dell'operazione;
- j) costo totale ammesso: l'importo totale ritenuto ammissibile rispetto al costo totale dichiarato;
- k) spesa richiesta: importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione dell'operazione;
- l) spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso;
- m) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
- n) domanda di pagamento: domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;
- o) decisione di finanziamento: provvedimento con cui viene concesso l'aiuto e vengono comunicate al beneficiario istruzioni e prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;
- p) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173);
- q) giovane agricoltore: soggetto di età superiore ai diciotto anni e inferiore ai quaranta alla data di presentazione della domanda di aiuto, avente qualifica di capo dell'azienda e con responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale dell'impresa agricola assunta da non oltre cinque anni rispetto alla medesima data. Per la determinazione della data di presentazione della domanda di aiuto si fa riferimento alla data di presentazione della copia cartacea ai sensi dell'articolo 14 comma 2;
- r) cantierabilità: possibilità di dar corso alla realizzazione di un'opera in quanto non soggetta a procedure amministrative o in quanto le stesse siano state espletate secondo quanto previsto dalla normativa in ambito urbanistico-edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore. Sono ritenute cantierabili anche le opere che necessitano di denuncia di inizio attività (DIA) purché posta a corredo della domanda di aiuto ed ancorché non siano trascorsi i termini per la formazione del silenzio-assenso;
- s) perizia asseverata: documento redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato in cui viene attestata la veridicità del contenuto;
- t) cronoprogramma: documento attestante le tempistiche previste per la realizzazione dell'operazione;
- u) produzione agricola energetica (PAE): produzione di energia da produzioni agricole;
- v) volume potenziale massimo (VPM): limite massimo di spesa consentito nell'ambito della programmazione 2007-2013 per singolo beneficiario;

- w) zone vulnerabili ai nitrati (ZVN): zone delimitate ai sensi del DPreg 0295/2008;
- x) Latte e derivati del latte:
 - latte e crema di latte non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti;
 - latte e crema di latte concentrati e con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti;
 - latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti non nominati né compresi altrove;
 - burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere;
 - formaggi e latticini.

Art. 4 – Operazioni e investimenti ammissibili

1. Sono esclusivamente ammessi gli investimenti, materiali o immateriali, aventi ad oggetto:
 - a) la produzione diretta di latte di origine vaccina, bufalina e ovi-caprina;
 - b) l'utilizzo di prodotti e sottoprodotti di origine forestale, per il solo autoconsumo, da parte di imprese site in area montana che dispongono di boschi, da effettuarsi esclusivamente nell'ambito del processo produttivo di caseificazione e per le finalità della riduzione dei costi di produzione e del minor impatto ambientale quali, ad esempio, caldaie di vaporizzazione o a fuoco diretto necessarie per la caseificazione, alimentate con legno da brucio prodotto in azienda per il solo autoconsumo;
 - c) la produzione di energia da impianti fotovoltaici compatibili con le norme in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente e non generanti problemi di concorrenza nell'uso del suolo con le attività agricole. Gli impianti ad energia solare sono integrati o semi-integrati nei fabbricati aziendali, gli impianti a terra sono ammessi solo in assenza o insufficienza di fabbricati. La quantità di energia prodotta è limitata alla sola copertura del fabbisogno d'impresa;
 - d) esclusivamente per le imprese aventi, alla data della presentazione della domanda, l'UTE collocata in zona C o D della Regione o alle imprese aventi la prevalenza della SAU in tali aree: la prima lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione, in appositi locali aziendali, delle produzioni ottenute per almeno l'80 per cento da latte prodotto in azienda.

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 5 – Requisiti di ammissibilità

1. Alla data di presentazione della domanda di aiuto e della documentazione di cui agli articoli 14 e 15 la domanda di aiuto e le operazioni devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) requisiti generali di ammissibilità:
 - 1) rispondenza del beneficiario a quanto disposto dall'articolo 2;
 - 2) correttezza e completezza formale della domanda e della documentazione di cui agli articoli 14 e 15;
 - 3) costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale. In caso di variazioni non ancora riportate nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario allega alla domanda medesima copia semplice della richiesta di aggiornamento e la relativa documentazione;
 - 4) coerenza dell'operazione oggetto della domanda di aiuto con quanto previsto dal regolamento generale, con gli obiettivi del PSR e con le finalità della misura 121 intervento 2 per il quale la domanda è proposta;

- 5) coerenza dell'operazione oggetto di domanda di aiuto con gli obiettivi e le condizioni previste dal regolamento (CE) della Commissione, del 15 dicembre 2006, n. 1974 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - 6) rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi;
 - 7) coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie in materia di tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
 - 8) divieto di cumulabilità dei contributi art. 70 del regolamento (CE) del Consiglio del 20 settembre 2005 n. 1698 ;
 - 9) divieto di cumulabilità delle domande di pagamento per la realizzazione dello stesso investimento; il richiedente non può presentare, a pena di inammissibilità, domande di pagamento su più misure o sulla medesima misura all'interno di progetti integrati o ad accesso individuale. Sulla medesima operazione non possono essere ottenuti ulteriori aiuti di qualsiasi genere;
 - 10) coerenza dei tempi di realizzazione dell'operazione definite nel piano di impresa, con i limiti posti dal PSR per la rendicontazione della spesa ;
 - 11) rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia o conservazione o gestione delle aree medesime;
 - 12) localizzazione dell'intervento nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
- b) requisiti di ammissibilità specifici:
- 1) esistenza, ove necessario, della cantierabilità;
 - 2) rispetto delle finalità indicate all'articolo 1, comma 2, e della tipologia in conformità a quanto indicato nell'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), e d);
 - 3) rispetto del termine di inizio dell'operazione così come indicato nell'articolo 22;
 - 4) per gli interventi che insistono su immobili: presentazione della documentazione attestante il possesso del titolo di proprietà, oppure della disponibilità giuridica in forza di idoneo titolo scritto e registrato, di durata almeno eguale alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 24 e presentazione dell'autorizzazione del proprietario dell'immobile all'esecuzione dell'intervento.

Art. 6 - Criteri di valutazione e punteggi per gli interventi

1. Per la valutazione delle domande di aiuto relative agli interventi rispondenti ai requisiti e ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, la Regione utilizza i criteri indicati nel prospetto sotto riportato; il punteggio è attribuito in base della localizzazione dell'investimento e della tipologia degli interventi. I punteggi sono cumulabili qualora l'operazione proposta coinvolga significativamente più tipologie di intervento. Sarà attribuito il punteggio corrispondente all'intervento, se questo costituisce almeno il 5 per cento del costo globale dell'operazione. Fanno eccezione gli interventi relativi al risparmio energetico nei processi produttivi del latte e dei suoi derivati per i quali è sufficiente che costituiscano almeno l'1 per cento del costo globale. Agli interventi collocati in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), è attribuito il relativo punteggio non cumulabile con le altre aree d'intervento.

PUNTEGGI					TIPOLOGIA INTERVENTO
Aree d'intervento					
A	B	C	D	ZVN*	
-	-	12	18	-	a) Potenziamento vendita aziendale di latte e derivati quali, distributori automatici di latte crudo, interventi relativi alla realizzazione o ammodernamento di spacci di vendita aziendali.
-	-	6	12	-	b) Potenziamento strutture di caseificazione (realizzazione o ammodernamento di centri di produzione aziendali di derivati dell'latte).
-	12	12	6	14	c) Investimenti per il miglioramento della qualità del latte per produzioni di prodotti a marchio DOP.
-	11	11	17	13	d) Miglioramento delle condizioni di benessere degli animali quali, conversione alla stabulazione libera, aumento dello spazio di ricovero degli animali e/o modifiche interne della stalla volte a migliorare la luminosità l'aerazione, e la temperatura media, adozione di cuccette in gomma, miglioramento della gestione dei reflui connessa con il benessere degli animali, adozione di robot di mungitura e/o sistemi di monitoraggio individuale della mandria.
-	18	7	6	19	e) Ampliamento delle superfici di ricovero degli animali (compresi la creazione di paddock esterni fissi).
-	15	9	4	17	f) Uso dei reflui zootecnici aziendali per la produzione di energia quali, impianti di biogas volti all'autoconsumo energetico.
	17	13	13	19	g) Processi produttivi del latte e dei suoi derivati che adottano sistemi volti al risparmio energetico quali, recuperatori di calore, pannelli solari termici o fotovoltaici, utilizzazione di biomasse aziendali per i processi di caseificazione.

Art. 7 – Criterio di priorità

Per il caso in cui il punteggio attribuito in base alla tabella di cui all'articolo 6 risulti uguale per due o più domande, è data priorità a quella con un minor importo di costo totale richiesto.

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

Art. 8 - Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse pubbliche assegnate al presente bando nell'ambito del PSR, ammontano ad euro 4.000.000 (quattromilioni) di cui euro 2.400.000 costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione Europea.
2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno finanziare esclusivamente lo scorrimento della graduatoria regionale come specificato all'articolo 31 comma 3 del regolamento generale.

Art. 9 – Tipologie di spesa

1. Ai fini della determinazione del contributo, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) 1698/2005 e nei limiti di cui all'articolo 4 sono ammissibili le tipologie di spesa afferenti interventi riconducibili:
 - a) all'acquisto, alla costruzione, realizzazione o al miglioramento di beni immobili, impianti tecnologici e opere di miglioramento fondiario in generale, che si prestino per caratteristiche tipologico - funzionale ad un conveniente utilizzo aziendale in funzione degli obiettivi dell'intervento;
 - b) all'acquisto, anche mediante leasing con patto di acquisto, di nuovi impianti tecnologici, attrezzature e macchinari, idonei ad un conveniente utilizzo aziendale, inclusa la produzione di energia da fonti rinnovabili e da prodotti agricoli e loro sottoprodotti;
 - c) alle dotazioni informatiche e relativo software;
 - d) le spese generali, relativamente alle tipologie di investimenti di cui ai punti a), b) e c), inclusa l'acquisizione di brevetti e licenze, sono riconosciute nei limiti massimi del 10 per cento dell'importo degli stessi investimenti, purché sia verificata una diretta connessione con l'investimento proposto per il finanziamento. In caso di investimenti in aree preferenziali di cui all'allegato IV del PSR, il limite è innalzato al 12 per cento.
 - e) Gli impianti per l'ottenimento di energia da biomassa di origine agricola e da fonti rinnovabili dovranno tener conto di quanto segue:
 - 1) gli impianti saranno dimensionati sul fabbisogno energetico dell'impresa agricola e saranno pertanto funzionali all'autoconsumo di energia;
 - 2) gli impianti per l'utilizzo di biomassa saranno dimensionati sulle capacità aziendali di produzione, che alla data della domanda dovrà essere effettivamente prodotta prevalentemente in azienda;
 - 3) gli impianti non potranno avere una potenza superiore a 1 megawatt;
 - 4) il piano aziendale terrà conto della necessità di fornire adeguate informazioni in merito ai dati di dimensionamento e di fabbisogno di cui ai punti precedenti.
2. Sono limitatamente ammissibili le tipologie di spesa riconducibili agli interventi di:
 - a) acquisto di fabbricati, purché finalizzati agli obiettivi operativi individuati dal presente intervento;
 - b) fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro da parte del beneficiario, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto

nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, con le limitazioni previste dall'articolo 54 del regolamento 1974/2006 .

3. Non sono comunque fra l'altro mai ammissibili le spese riconducibili agli interventi aventi ad oggetto:
- a) l'acquisto di terreni, ad esclusione delle aree di pertinenza relative ad investimenti su fabbricati oggetto di richiesta di finanziamento e comunque fino ad un massimo del 10 per cento del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata;
 - b) gli interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione;
 - c) gli interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici o funzionali. Nel caso di coltivazioni, per mera sostituzione si intende la sostituzione delle piante a fine ciclo;
 - d) gli interventi di manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili;
 - e) l'acquisto di beni strumentali usati e di mezzi di consumo che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo annuale;
 - f) l'acquisto di veicoli non classificabili come macchine agricole ai sensi del Codice della strada con eccezione per i furgoni da parte di imprese zootecniche ubicate in zone con svantaggio ambientale elevato (zone D);
 - g) l'acquisto di diritti di produzione agricola;
 - h) l'acquisto di animali;
 - i) l'IVA ad eccezione dell'imposta non recuperabile dal beneficiario finale, secondo quanto previsto dall'articolo 71 comma 3 lettera a) del regolamento (CE) 1698/2005;
 - j) gli interessi passivi;
 - k) gli investimenti previsti e finanziabili in base alla misura 311 azione 3;
 - l) le sistemazioni fondiari compresi gli impianti irrigui;
 - m) macchine per la lavorazione del terreno quali aratri, erpici e sarchiatrici, comprese seminatrici, irroratrici e bracci decespugliatori.

Art. 10 - Condizioni generali di ammissibilità delle spese

1. Le spese indicate in domanda di aiuto e successivamente rendicontate in domanda di pagamento, oltre a non dover già esser state ammesse a una misura di sostegno finanziario nazionale ovvero comunitario, sono:

- a) connesse agli interventi,
- b) relative a interventi localizzati nel territorio della regione;
- c) sostenute dal beneficiario;
- d) comprovate mediante presentazione, in originale, delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale il cui pagamento risulti effettuato attraverso la presentazione di:
 - 1) copia del bonifico bancario; in caso di ricorso all'home banking, il bonifico è corredato di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
 - 2) copia della ricevuta bancaria;
 - 3) copia del bollettino di conto corrente postale;
 - 4) copia del vaglia postale;
 - 5) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredata di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
 - 6) in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat: copia dell'estratto conto che comprovi l'addebito sul conto corrente.

Art. 11 - Tipologia e intensità del contributo

1. L'aiuto in conto capitale è concesso secondo i limiti percentuali di intensità stabiliti nel prospetto che segue:

TIPOLOGIA DI RICHIEDENTE	Intensità contributo
Giovani in zone svantaggiate (incluse nell'allegato 2 del PSR) o in aree Natura 2000 (incluse nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 4 del PSR)	55%
Altri imprenditori in zone svantaggiate (incluse nell'allegato 2 del PSR) o in aree Natura 2000 (incluse nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 4 del PSR)	50%
Giovani in altre zone	45%
Altri imprenditori in altre zone	40%

2. Nel caso di investimenti destinati alla produzione di energia da produzioni agricole, in presenza di godimento dei benefici connessi ai certificati verdi, l'intensità di aiuto subisce, su richiesta del beneficiario, una riduzione percentuale idonea ad ottemperare a quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2010 (Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare).

Art. 12 - Costo minimo dell'operazione

1. Il costo minimo dell'operazione è diversificato in base alla localizzazione dell'investimento secondo lo schema che segue.

Zona di intervento	Costo minimo dell'operazione
Zone svantaggiate (incluse nell'allegato 2 del PSR) o in aree Natura 2000 (incluse nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 4 del PSR)	€ 10.000
Altre zone	€ 20.000

Art. 13 - Costo massimo dell'operazione

1. Per costo massimo dell'operazione si intende il volume potenziale massimo (VPM) determinato dalla somma del valore di volume di spesa (VP) e del volume aggiuntivo (VA); detto valore complessivo non può essere in nessun caso superiore ad €. 1.200.000,00. Il volume di spesa e il volume aggiuntivo sono determinati secondo le formule che seguono:

a) $VOLUME\ DI\ SPESA\ (VP) = (A + B) \leq (C)$

dove A è il volume base, B il volume per ogni occupato (per un massimo di 4 occupati); il volume massimo di spesa ammessa a finanziamento (C) non può comunque mai essere superiore ad €. 1.000.000,00 che corrisponde a:

Volume di spesa (VP)	Costo massimo
Volume base (A)	€ 100.000
Volume per occupato (B)	€ 225.000
Volume max totale (4 occupati) (C)	€ 1.000.000

Il numero di occupati a tempo pieno o a tempo pieno-equivalenti (lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti) viene determinato in base alla situazione occupazionale del beneficiario esistente alla data di richiesta dell'erogazione del saldo finale.

b) VOLUME AGGIUNTIVO (VA)= D + E + F

dove D, E ed F sono determinati con i criteri riportati nello schema che segue:

Tipologia	Volume aggiuntivo (VA)
Giovane con piano aziendale presentato entro la misura 112 (D)	€ 50.000
Finalizzazione degli investimenti all'ottenimento di prodotti di qualità, rispondono a tale requisito le tipologie investimenti per il miglioramento della qualità del latte per produzioni di prodotti a marchio DOP (E)	€ 75.000
Finalizzazione degli investimenti a obiettivi di salvaguardia ambientale rispondono a tale requisito le tipologie di investimenti per processi produttivi del latte e dei suoi derivati che adottano sistemi volti al risparmio energetico: recuperatori di calore, pannelli solari termici o fotovoltaici, utilizzazione di biomasse aziendali per i processi di caseificazione (F)	€ 75.000

2. Nel caso in cui il beneficiario abbia già ottenuto nel corso della presente programmazione altri aiuti a valere sulla misura 121 (si prende come riferimento l'importo contenuto nella decisione individuale di finanziamento) questi dovranno essere decurtati dal VPM determinato come sopra. Inoltre non potrà essere sommato al VPM il volume aggiuntivo se già assegnato per quella tipologia.

CAPO IV – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Art. 14 - Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La presentazione delle domande avviene esclusivamente con accesso individuale secondo le modalità di cui ai commi che seguono.

2. Il richiedente presenta la domanda individuale di aiuto in formato elettronico sul sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Il rilascio a portale avviene antecedentemente la data di consegna della copia cartacea presso il protocollo dell'ufficio attuatore, consegna che avviene entro e non oltre le ore 12.00 del novantesimo giorno dalla pubblicazione del bando, salvo eventuali proroghe concesse dall'AdG, a pena di inammissibilità della domanda.

3. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal richiedente e corredata dalla documentazione di cui all'articolo 15, è presentata direttamente all'ufficio attuatore o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Le domande spedite a mezzo raccomandata sono inviate all'ufficio attuatore entro il termine ultimo di consegna della copia cartacea di cui al comma 2 e devono pervenire in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro e non oltre i successivi quindici giorni, pena l'inammissibilità della domanda.

4. È fatta salva la possibilità dell'ufficio attuatore di richiedere ulteriore documentazione integrativa utile alla valutazione dell'ammissibilità dell'operazione.

5. La domanda ed i relativi allegati vanno consegnati o spediti all'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, prendendo come riferimento il sito in cui si collocano gli investimenti previsti.

Gli indirizzi degli Ispettorati agricoltura e foreste sono i seguenti:

Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste, via Roma n. 9 – 34170 GORIZA;

Ispettorato agricoltura e foreste di Udine, Via Sabbadini, 31 - 33100 UDINE

Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone, Via Oberdan, 18 – 33170 PORDENONE

Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo, Via San Giovanni Bosco, 8 – 33028 TOLMEZZO

6. Non saranno prese in considerazione (e pertanto saranno dichiarate inammissibili) le domande pervenute oltre i termini sopra indicati, quelle prive di valida sottoscrizione o redatte utilizzando modelli diversi da quelli predisposti e allegati al presente bando.

7. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 15 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto

1. La documentazione da presentare per la richiesta di aiuto è composta come segue:

a) originale della domanda di aiuto debitamente sottoscritta rilasciata e stampata sul portale SIAN, corredata dalla seguente documentazione:

- 1) copia semplice di un documento di identità in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda e che è legittimato nelle forme di legge a farlo;
- 2) copia dell'atto dal quale si evince la legittimazione alla sottoscrizione di cui alla lettera a) (solo nel caso in cui il beneficiario sia diverso da impresa individuale);
- 3) piano d'impresa redatto secondo il modello di cui all'allegato A del presente bando, sottoscritto dal richiedente e, nel caso in cui la spesa richiesta a contributo sia superiore a euro 200.000 da un professionista qualificato. I cui contenuti minimi del piano d'impresa sono:
 - l'indicazione degli interventi e delle azioni che si intendono attivare ai sensi della misura 112 al fine di ottenere il relativo volume aggiuntivo;
 - il cronoprogramma indicante, per ciascuna operazione, la sua data di inizio, quella del previsto raggiungimento del 50 per cento del costo totale in termini di realizzazione dell'intervento stesso e quella di ultimazione prevista. Entro 18 mesi dal ricevimento della decisione individuale di finanziamento il beneficiario dovrà rendicontare l'esecuzione finale dell'operazione; tale termine si rende necessario al fine del rispetto dei tempi previsti per la contabilizzazione dei fondi di cui al regolamento (CE) della Commissione, del 4 maggio 2009, n. 363 (che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ;
 - la finalizzazione ad uno o più degli obiettivi strategici dell'intervento;
 - l'analisi dei dati del fabbisogno energetico aziendale in rapporto agli impianti per l'utilizzo di reflui da realizzarsi ed in particolare la verifica del dimensionamento degli impianto produttori di energia in funzione dei consumi tenuto conto dei quantitativi di reflui potenzialmente producibile in azienda rapportati al fabbisogno energetico. La dimostrazione dei fabbisogni energetici dell'azienda è riferita alla media dei consumi del triennio precedente l'anno di presentazione della domanda; Qualora un anno del triennio preso a riferimento non sia

ritenuto rappresentativo da parte del beneficiario questi può sostituirlo con l'anno precedente il triennio di riferimento e di detta sostituzione è data motivata nel piano d'impresa. Nel caso di aziende di nuova costituzione, la dimostrazione dei fabbisogni energetici dovrà avvenire mediante analisi previsionale dei consumi energetici aziendali;

- le modalità di adesione a disciplinari di produzione di latte destinato a prodotti DOP.
 - l'analisi delle quantità di latte mediamente prodotto, la quantità che intende trasformare, l'eventuale quantità di latte che intende acquisire fuori azienda da destinare alla trasformazione per i soli investimenti relativi al potenziamento delle strutture di caseificazione;
- 4) elaborati progettuali completi di visto di approvazione ai fini urbanistici, qualora necessario, nonché planimetrie e visure catastali relative alle particelle interessate dagli investimenti;
 - 5) provvedimenti autorizzatori con rilevanza urbanistico – edilizia come previsti dalla vigente normativa per la realizzazione degli interventi ;
 - 6) impegno scritto, redatto secondo il modello di cui all'allegato B al presente bando, ad ottenere la disponibilità giuridica da parte dell'impresa di un'adeguata quota latte di riferimento alla data di presentazione della domanda di saldo finale per i soli investimenti che comportino un aumento della capacità produttiva nel settore bovini da latte;
 - 7) perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato secondo il modello di cui all'allegato C al presente bando (in caso di realizzazione di opere edili o ad esse assimilate, miglioramenti fondiari). La perizia è redatta sulla base dei prezzi approvati dalla Regione e, in caso di opere non previste dai prezzi, riporta l'analisi dei prezzi e ne attesta la congruità. L'eventuale fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario sono computati sulla base del prezzario dei lavori pubblici approvato con delibera della Giunta regionale del 15 ottobre 2010, n. 2049 o dell'agricoltura approvato con delibera della Giunta regionale del 18 giugno 2009, n. 1399 (prezzario regionale per la valutazione di investimenti di carattere agricolo), con una riduzione forfetaria dei prezzi pari al 15 per cento. Per il caso di lavori e beni non previsti dai prezzi è presentata una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato riportante l'analisi dei prezzi dei lavori e dei beni stessi;
 - 8) terna di preventivi in caso di acquisto di macchinari e attrezzatura, forniti da imprese diverse con allegata la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato secondo il modello di cui all'allegato D al presente bando in cui, sulla base di parametri tecnico – economici, è motivata la scelta del bene. Nel caso in cui i beni siano altamente specializzati o siano finalizzati a completare forniture preesistenti e non sia possibile reperire più fornitori, il richiedente allega il preventivo di spesa e la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui viene attestata l'impossibilità di reperire altri fornitori e, sulla base di parametri tecnici, economici viene motivata la scelta del bene;
 - 9) copia del titolo in forza del quale il richiedente ha la disponibilità giuridica e copia dell'autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento (per i soli interventi che insistono su fabbricati di cui il richiedente ha la disponibilità giuridica ma non la proprietà);
 - 10) nel caso di acquisto di fabbricati:
 - preliminare di compravendita registrato, o dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e dalla quale si evincano gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, il prezzo convenuto, e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti;
 - perizia di stima asseverata da un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, da cui risulti che il prezzo di vendita non supera il valore di mercato dell'immobile e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure

specifici gli elementi di non conformità nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;

- dichiarazione sostitutiva di notorietà del venditore, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la conoscenza di eventuali erogazioni di aiuti pubblici concesse negli ultimi 10 anni a far data dalla presentazione della domanda da parte del beneficiario, aventi ad oggetto il fabbricato in corso di vendita e se per lo stesso sussistano o meno vincoli in relazione alla destinazione d'uso e alla inalienabilità dell'immobile.

2. I richiedenti che abbiano già presentato domanda di aiuto a valere sul bando di misura 121 di cui al decreto del direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse agricoli, naturali e forestali, n. RAF/9/977 del 28 maggio 2009 e non finanziate per carenza di risorse, ove intendano in forza del presente bando realizzare gli stessi interventi già fatti oggetto del bando di cui al citato decreto, possono non ripresentare la documentazione di cui ai numeri 4), 5), 6), 7) e 8) della lettera a) del comma 1. Qualora intendano avvalersi della facoltà di utilizzare la documentazione consegnata, e dei costi ivi dichiarati, ne danno notizia di tale giacenza documentale presso l'Amministrazione regionale nel piano d'impresa.

Art. 16 – Istruttoria e graduatorie delle domande di aiuto

1. L'istruttoria si svolge, secondo quanto definito dall'articolo 16 e seguenti del regolamento generale.
2. Per le domande presentate secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 15, gli istruttori provvedono d'ufficio alla rideterminazione dei costi ammissibili compresi nelle perizie asseverate e nei preventivi già in possesso dell'Amministrazione, in base agli interventi e alle spese ammissibili al presente bando nonché in base a quanto indicato dai richiedenti nel piano di impresa.

Art. 17 - Decisione individuale di finanziamento

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 29 del regolamento generale sul BUR, l'ufficio attuatore comunica ai richiedenti utilmente posizionati in graduatoria la decisione individuale di finanziamento e provvede per le domande presentate secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 15 utilmente posizionate in graduatoria, all'archiviazione della domanda di aiuto presentata a valere sul bando di misura 121 di cui al decreto del direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse agricoli, naturali e forestali, n. RAF/9/977 del 28 maggio 2009 e non finanziate per carenza di risorse.

2. La decisione individuale:

- a) conferma l'ammissibilità della domanda e l'ammontare del costo totale ritenuto ammissibile;
- b) conferma e concede l'aiuto spettante;
- c) precisa i termini, le modalità nonché eventuali prescrizioni per l'esecuzione dell'operazione e la relativa rendicontazione;
- d) precisa le modalità di presentazione della richiesta di eventuali varianti;
- e) precisa gli impegni, gli obblighi e gli oneri a carico del beneficiario derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresi i casi di riduzione ed esclusione dell'aiuto.

Art. 18 – Modalità di erogazione del contributo

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 42 del regolamento generale, i contributi sono erogati a favore dei singoli beneficiari, con le seguenti modalità:

- a) in via di anticipazione;
- b) per acconti su stati di avanzamento (SAL)
- c) a saldo.

Art. 19 Liquidazione dell'anticipo

1. A seguito del ricevimento della decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere la liquidazione di un anticipo dell'aiuto nella misura massima prevista dal PSR.

2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro quindici giorni dalla data del rilascio corredata di polizza fideiussoria stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 110 per cento della somma richiesta.

3. L'ufficio attuatore propone all'organismo pagatore lo svincolo della polizza fideiussoria quando, attraverso i controlli di cui all'articolo 43 del regolamento generale, è accertato che l'importo dei costi effettivamente sostenuti sia superiore all'importo anticipato.

Art. 20 Domande di acconto per stati di avanzamento

1. Il beneficiario può richiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, la liquidazione di due acconti dell'aiuto concesso:

- a) una volta sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile;
- b) una volta sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile.

2. La domanda di pagamento dell'acconto è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro quindici giorni dalla data del rilascio.

3. La copia cartacea della domanda è corredata della seguente documentazione:

- a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
- b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture con le modalità di cui all'articolo 23;
- c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento;
- d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;

- 2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - f) in caso di opere edili, miglioramenti fondiari e piantagioni, perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base delle lavorazioni realizzate con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 23 e in coerenza con la documentazione di cui alla lettera a).
4. La decisione individuale di finanziamento può disporre la presentazione di ulteriore documentazione a seconda della tipologia dell'operazione.
5. L'importo da liquidare viene determinato deducendo l'eventuale anticipo concesso ai sensi dell'articolo 19.

Art. 21 Domanda di saldo

1. Una volta completata l'operazione entro il termine stabilito nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario richiede la liquidazione del saldo dell'aiuto rendicontando i costi sostenuti così come previsto dall'art. 23.
2. La domanda di saldo è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro quindici giorni dalla data del rilascio.
3. La copia cartacea della domanda è corredata dalla documentazione di cui al presente articolo.
4. In caso di opere edili, miglioramenti fondiari, il beneficiario allega alla copia cartacea della domanda:
 - a) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:
 - 1) computo metrico analitico finale redatto sulla base delle lavorazioni realizzate con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 9 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, o gruppi di voci comuni di spesa, del riferimento alle relative fatture;
 - 2) riepilogo delle fatture, con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite ove presenti, tra le seguenti categorie: opere edili, miglioramenti fondiari, piantagioni, impianti e macchinari, spese generali;
 - 3) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - 4) dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
 - 5) dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente;
 - b) nel caso di acquisto di beni immobili, copia dell'atto di compravendita registrato;
 - c) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
 - d) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sottoscritta dal beneficiario e attestante:
 - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2) l'avvenuto rispetto, nell'attuazione degli investimenti, della pertinente normativa comunitaria e statale in materia di pari opportunità, tutela dell'ambiente e appalti pubblici.

5. In caso di acquisto di macchine e attrezzature, il beneficiario allega alla copia cartacea della domanda:
- a) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;
 - b) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione e relativa richiesta di autorizzazione;
 - c) dichiarazione di cui al comma 4, lettera e).
6. La decisione individuale di finanziamento può disporre la presentazione di ulteriore documentazione a seconda della tipologia dell'operazione.
7. La domanda di pagamento è corredata inoltre da dichiarazione rilasciata dall'INPS o da altro ente previdenziale agricolo, dalla quale si evince la situazione occupazionale del beneficiario alla data di completamento dell'operazione.

Art. 22 – Inizio dell'operazione

1. L'inizio delle operazioni deve tener conto delle seguenti limitazioni:
 - a) l'avvio degli interventi deve essere successivo alla presentazione della domanda di aiuto o della preventiva segnalazione e comunque le spese devono essere state sostenute successivamente alla data del 15 luglio 2009 data di accettazione delle modifiche del PSR;
 - b) l'operazione non deve essere ultimata dal punto di vista fisico o finanziario prima della data di comunicazione della decisione individuale di finanziamento come previsto dall'articolo 34, "Effetto incentivante" del regolamento generale;
2. Vale come segnalazione preventiva anche la presentazione cartacea di domanda di aiuto effettuata nell'ambito della misura 121 accesso individuale;
3. In riferimento al comma 1 lettera b) si specifica che:
 - a) l'ultimazione degli investimenti dal punto di vista fisico corrisponde:
 - 1) per l'acquisto di beni mobili e la fornitura di servizi, alla data di emissione della fattura di saldo;
 - 2) per l'acquisto di beni immobili, alla data di registrazione del relativo contratto;
 - 3) per la realizzazione di opere edili, miglioramenti fondiari e piantagioni, alla data di richiesta del certificato di agibilità o della dichiarazione di ultimazione dei lavori redatta dal direttore dei lavori o di emissione delle fatture a saldo.
 - b) l'ultimazione degli investimenti dal punto di vista finanziario corrisponde:
 - 1) alla data di pagamento della fattura di saldo secondo le modalità indicate all'articolo 23;
 - 2) qualora, nonostante l'avvenuto pagamento della fattura di saldo, il beneficiario abbia contratto un finanziamento bancario e questo sia ancora in corso di ammortamento alla data della decisione individuale.
4. Gli interventi sono realizzati dai beneficiari nel rispetto del termine indicato nella decisione individuale di finanziamento, e comunque rendicontati entro e non oltre 18 mesi dal ricevimento della decisione individuale di finanziamento.

Art. 23 - Prova della spesa

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono comprovati mediante presentazione, in originale, delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale il cui pagamento risulti effettuato attraverso la presentazione di:
 - a) copia del bonifico bancario; in caso di ricorso all'home banking, il bonifico è corredato di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
 - b) copia della ricevuta bancaria;
 - c) copia del bollettino di conto corrente postale;
 - d) copia del vaglia postale;
 - e) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredata di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
 - f) in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat: copia dell'estratto conto che comprovi l'addebito sul conto corrente.
2. Non sono ammessi pagamenti in contanti e tramite carte prepagate.
3. Sono riconosciute esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario.
4. La documentazione di spesa è annullata in originale dall'ufficio attuatore con indicazione della fonte di finanziamento.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 24– impegni essenziali dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni essenziali:
 - a) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
 - b) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte.
 - c) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto per le varianti ai sensi dell'articolo 26;
 - d) mantenere, fino alla liquidazione dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria, dal PSR e dal presente regolamento, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
 - e) gli interventi sono vincolati all'impiego previsto. Il vincolo di destinazione rispetto alla data di accertamento di avvenuta esecuzione è di 10 anni per gli investimenti immobili e di 5 anni per le restanti tipologie. Sono fatte salve le cause di forza maggiore;
 - f) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - g) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione.
 - h) per gli investimenti nel settore bovini da latte che comportano un aumento della capacità produttiva, avere la disponibilità giuridica di una adeguata quota latte di riferimento alla data di presentazione della domanda di saldo finale o al momento di presentazione della domanda di acconto per stati di avanzamento.

i) per le imprese di nuova costituzione al momento della presentazione della domanda di aiuto ricavare, dalla vendita di latte vaccino, bufalino ed ovi-caprino e dei loro derivati la maggior parte del proprio fatturato rilevato ai fini IVA, per i 5 anni successivi alla data di accertamento di avvenuta esecuzione.

2. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1, gli Uffici attuatori revocano la decisione individuale di finanziamento disponendo la decadenza dall'aiuto e provvedono al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

3. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1, lettere a) e b), gli uffici attuatori dispongono l'esclusione dalla concessione dell'aiuto per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

4. Le modalità di controllo del rispetto degli impegni essenziali sono individuate con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BUR, in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 dicembre 2009, n. 30125 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2003 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale).

Art. 25- Impegni accessori

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni accessori:

- a) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto fatte salve le varianti di cui all'articolo 26;
- b) comunicare le cause di forza maggiore di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006;
- c) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
- d) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti previsti nell'operazione finanziata;
- e) in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore ad euro 50.000, affiggere apposita targa informativa recante:
 - 1) la descrizione degli investimenti finanziati, la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e la bandiera europea in conformità alle specifiche di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - 2) l'emblema della Repubblica italiana;
 - 3) il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- f) in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 500.000,00, affiggere apposito cartello di cantiere recante le informazioni di cui alla lettera e);
- g) conservare in appositi dossier separati tutta la documentazione relativa all'operazione finanziata;
- h) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;
- i) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.

2. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori individuati ai sensi del comma 1, gli uffici attuatori revocano parzialmente la decisione individuale di finanziamento disponendo la riduzione delle somme concesse e provvedendo, ove necessario, al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

3. Le percentuali di riduzione delle somme concesse di cui al comma 3 e le modalità di controllo del rispetto degli impegni accessori sono individuate con deliberazione della Giunta regionale da

pubblicarsi sul BUR in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 30125/2009.

Art. 26- Varianti alle domande

1. Si considerano varianti sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:

- a) variazioni nella consistenza degli investimenti che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione superiore al 20 per cento;
- b) modifica degli obiettivi dell'operazione, dei risultati attesi o dei parametri sulla base dei quali si è provveduto a determinare l'ammissibilità a finanziamento o il posizionamento della domanda in graduatoria.

2. Le varianti sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore su richiesta presentata dal beneficiario prima della loro realizzazione o, comunque, prima della domanda di saldo. La richiesta è corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può:

- a) rideterminare, esclusivamente in diminuzione, il costo totale ammesso e l'aiuto concesso;
- b) fornire nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione dell'operazione;
- c) modificare o integrare gli impegni a carico del beneficiario.

4. I costi delle modifiche realizzate prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non sono riconosciuti qualora l'autorizzazione non venga concessa.

5. Le varianti che comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento non sono ammissibili e, nel caso in cui vengano comunque realizzate, con provvedimento dell'ufficio attuatore è disposta la revoca della decisione individuale di finanziamento, la decadenza dall'aiuto e il recupero delle somme già liquidate.

6. Si considerano varianti non sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:

- a) particolari soluzioni esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione inferiore al 20 per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione;
- b) acquisto di impianti, macchinari o attrezzature di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
- c) variazione dei prezzi di mercato;
- d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione;
- e) ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione dei contratti pubblici;
- f) utilizzo delle economie di cui alle lettere c), d) ed e) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria della domanda di aiuto.

7. Le varianti non sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore in sede di rendicontazione del saldo ai sensi degli articoli 42 e 43 del regolamento generale, su richiesta corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera e) del medesimo regolamento generale.

8. L'autorizzazione di cui al comma 7 non comporta aumento del costo totale ammesso.
9. I costi relativi alle varianti non approvate non sono ammissibili ai fini della liquidazione.
10. L'autorizzazione di eventuali modifiche non determina l'aumento della spesa totale (aiuto concesso). Qualora il costo totale dell'intervento dovesse risultare inferiore a quello ammesso, ma comunque non inferiore al costo minimo dell'intervento, l'ufficio attuatore procede alla proporzionale rideterminazione della spesa totale.

Art. 27- Proroghe

1. Prima della scadenza dei termini di inizio e conclusione dell'operazione indicati nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere all'ufficio attuatore la proroga dei termini medesimi per:
 - a) le cause di forza maggiore individuate dall'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006;
 - b) motivi imprevisi o imprevedibili non imputabili al richiedente, adeguatamente motivati e valutati dall'ufficio attuatore stesso.
2. Le eventuali proroghe richieste non devono prevedere termini ultimi per la rendicontazione del progetto successivi al 30 giugno 2015.

Art. 28- Termine conclusione operazione

1. Il termine di conclusione dell'operazione è stabilito nella decisione individuale di finanziamento e non sarà oltre i 18 mesi dalla data di ricevimento della decisione individuale di finanziamento, fatta salva la concessione di proroghe ai sensi dell'articolo 27, entro tale termine è presentata la domanda di saldo ai sensi dell'articolo 21.

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 29 - Clausola compromissoria

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 30 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle disposizioni del regolamento (CE) 1698/2005, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), del programma di sviluppo rurale regionale (nella versione accettata dalla Commissione Europea con nota ARES (2010) 687737 del 12 ottobre 2010) e del regolamento generale.

2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 31 - Informazioni e struttura di attuazione

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste agli uffici attuatori come individuati al comma 5 dell'articolo 14.

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it

Art. 32 - Controllo e trattamento dei dati personali

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.

2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti legittimati a norma di legge.

3. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti dei ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.

4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.

Art. 33 - Elenco allegati

Allegato A – Piano d'impresa (riferimento: articolo 15, comma 1, lettera a), numero 3)

Allegato B – Assunzione d'impegno del beneficiario all'ottenimento della disponibilità giuridica delle quote latte (riferimento: articolo 15 comma 1, lettera a) numero 6);

Allegato C – Modello di perizia asseverata da allegare alla domanda di aiuto (riferimento: articolo 15, comma 1 lettera a) numero 7);

Allegato D – Dichiarazione resa da un professionista qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi (riferimento: articolo 15, comma 1, lettera a) n. 8)

Bando Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole Intervento 2 - Ammodernamento delle aziende lattiere

Piano d’Impresa

Indice

1. Descrizione dell’azienda
 - 1.1. Localizzazione dell’azienda e del sito oggetto d’investimento
 - 1.2. Piano colturale medio aziendale¹
 - 1.3. Consistenza zootecnica media: indicazione delle UBA in lattazione².
 - 1.4. Modalità e tipo di latte prodotto³
2. Verifica del prevalente orientamento lattiero dell’azienda oggetto d’investimento
 - 2.1. Analisi del fatturato IVA aziendale e della tipologia delle vendite⁴
3. Calcolo del Volume Potenziale Massimo (VPM) e Volume aggiuntivo
 - 3.1. Livello occupazionale attuale⁵
 - 3.2. Previsione del livello occupazionale a fine investimento⁶
 - 3.3. Individuazione del giovane imprenditore e verifica dell’inserimento dell’investimento nel Piano aziendale di misura 112⁷ (eventuale)
 - 3.4. Descrizione degli investimenti finalizzati ad obiettivi di salvaguardia ambientale (eventuale)
 - 3.5. Calcolo del VPM⁸
4. Descrizione degli investimenti
 - 4.1. Analisi delle esigenze aziendali che hanno indotto l’investimento⁹
 - 4.2. Ripartizione del costo complessivo dell’intervento per le tipologie d’investimento individuate nei “Criteri di Selezione del Bando”¹⁰
 - 4.3. Analisi del fabbisogno energetico per investimenti di carattere energetico¹¹ (eventuale)
 - 4.4. Adesione a disciplinari di produzione di latte destinato a prodotti DOP: cenno agli obblighi disciplinari ed indicazione della struttura di raccolta. (eventuale)
 - 4.5. Impianti caseari: descrizione dell’impianto e verifica della fonte d’utilizzo del latte trasformato¹² (eventuale)
 - 4.6. Verifica dell’eventuale aumento della capacità produttiva nelle sole aziende a latte vaccino¹³ (eventuale)

¹ E’ sufficiente l’inserimento di uno schema ripartito per coltura e superficie.

² Particolare attenzione va rivolta alle aziende aventi unità tecnica economica (UTE) collocata prevalentemente in zona D e C della regione che intendono fare investimenti caseari, che devono avere di 15 unità bestiame adulto (UBA) in lattazione.

³ Indicare tipo latte (vaccino, bufalino, caprino, ecc.) e modalità di stabulazione adottata.

⁴ Preso a riferimento l’anno fiscale precedente a quello di presentazione della domanda, si individua dalla fatturazione IVA, la percentuale di vendite derivanti dall’attività zootecnica da latte e degli eventuali derivati dal latte sul totale vendite.

⁵ Va descritta la situazione attuale relativa agli occupati, cioè coloro che hanno posizione INPS, -dipendenti e/o autonomi-, ed eventuali avventizi “equivalenti”.

⁶ Il paragrafo va comunque compilato ancorché non sia previsto alcun aumento ma il mantenimento del livello occupazionale iniziale.

⁷ Va individuato il giovane, facente parte dell’impresa richiedente e che ha inoltrato regolare domanda a valere sulla misura 112, ed inoltre va descritto quale parte del presente intervento rientri nel Piano aziendale allegato alla misura 112.

⁸ Usare la Tabella 1. sottostante.

⁹ Sulla base di un breve elenco dei singoli investimenti, motivare le esigenze aziendali che lo hanno reso indispensabile.

¹⁰ Utilizzare lo schema sottostante nella Tabella 2.

¹¹ Analisi dei dati del fabbisogno energetico aziendale in rapporto agli impianti per l’utilizzo di reflui da realizzarsi ed in particolare la verifica del dimensionamento degli impianti produttori di energia in funzione dei consumi tenuto conto dei quantitativi di reflui potenzialmente producibile in azienda rapportati al fabbisogno energetico. La dimostrazione dei fabbisogni energetici dell’azienda è riferita alla media dei consumi del triennio precedente l’anno di presentazione della domanda; Qualora un anno del triennio preso a riferimento non sia ritenuto rappresentativo da parte del beneficiario questi può sostituirlo con l’anno precedente il triennio di riferimento e di detta sostituzione è data motivata nel piano d’impresa. Nel caso di aziende di nuova costituzione, la dimostrazione dei fabbisogni energetici dovrà avvenire mediante analisi previsionale dei consumi energetici aziendali.

¹² Analisi delle quantità di latte mediamente prodotto, la quantità di latte che si intende trasformare, l’eventuale quantità di latte che verrà acquisito fuori azienda da destinare alla trasformazione per i soli investimenti relativi al potenziamento e realizzazione delle strutture di caseificazione.

¹³ Valutare se l’investimento proposto comporterà un aumento della capacità produttiva aziendale.

5. Segnalazioni e Riconferme di precedenti domande di misura 121 –Accesso Individuale –
 - 5.1. Segnalazione¹⁴ (*eventuale*)
 - 5.2. Riconferma della domanda di misura 121 –Accesso Individuale Bando 2008 – (*eventuale*)
 - 5.2.1. Verifica di coerenza tra gli investimenti richiesti nell'ambito della Misura 121, Intervento 2, e quelli ammessi alla Misura 121 –Accesso Individuale – (bando 2008) ai sensi dell'art. 15 del Bando.¹⁵
 - 5.2.2. Verifica documentale.¹⁶
 - 5.3. Avvio dell'investimento: descrizione di quanto già realizzato prima della presentazione della domanda. (*eventuale*)
 - 5.4. Inizio investimenti: indicazione la data presunta d'inizio degli investimenti. (*eventuale*)

6. Cronoprogramma di realizzazione degli investimenti
 - 6.1. Tempi realizzativi

¹⁴ Indicare data della segnalazione ed ufficio a cui è stata inviata.

¹⁵ Compilare Tabella 2. sottostante facendo attenzione alla compilazione delle colonne "Descrizione" e "Costo".

¹⁶ Compilare Tabella 2. sottostante facendo attenzione alla compilazione delle colonne "Domanda precedente" e "Domanda presente".

Tabella 1.

Schema di Calcolo del VPM			
		n.occ.	
	Volume base		100.000
	Volume per occupato	1	¹ 225.000
		2	225.000
		3	225.000
		4	225.000
Volumi Aggiuntivi			
	Giovane con Piano aziendale di misura 112		50.000
	finalizzazione degli investimenti all'ottenimento di prodotti di qualità, rispondono a tale requisito le tipologie investimenti per il miglioramento della qualità del latte per produzioni di prodotti a marchio DOP		75.000
	finalizzazione degli investimenti a obiettivi di salvaguardia ambientale rispondono a tale requisito le tipologie di investimenti per processi produttivi del latte e dei suoi derivati che adottano sistemi volti al risparmio energetico: recuperatori di calore, pannelli solari termici o fotovoltaici, utilizzazione di biomasse aziendali per i processi di caseificazione		75.000
Totale Volume			

¹ Le celle di questa colonna, qualora interessate, vanno segnate.

Tabella 2.

COSTO DELL'INTERVENTO RIPARTITO PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO VERIFICA DOCUMENTALE					
		Descrizione	Costo	Collocazione della documentazione di spesa ¹	
				Domanda precedente	Domanda presente
Tipologia Investimento	a) Potenziamento vendita aziendale di latte e derivati quali, distributori automatici di latte crudo, interventi relativi alla realizzazione o ammodernamento di spacci di vendita aziendali.				
	b) Potenziamento strutture di caseificazione (realizzazione o ammodernamento di centri di produzione aziendali di derivati dell'latte).				
	c) Investimenti per il miglioramento della qualità del latte per produzioni di prodotti a marchio DOP.				
	d) Miglioramento delle condizioni di benessere degli animali quali, conversione alla stabulazione libera, aumento dello spazio di ricovero degli animali e/o modifiche interne della stalla volte a migliorare la luminosità l'aerazione, e la temperatura media, adozione di cuccette in gomma, miglioramento della gestione dei reflui connessa con il benessere degli animali, adozione di robot di mungitura e/o sistemi di monitoraggio individuale della mandria.				
	e) Ampliamento delle superfici di ricovero degli animali (compresi la creazione di paddock esterni fissi).				
f) Uso dei reflui zootecnici aziendali per la produzione di energia quali, impianti di biogas volti all'autoconsumo energetico.					
g) Processi produttivi del latte e dei suoi derivati che adottano sistemi volti al risparmio energetico quali, recuperatori di calore, pannelli solari termici o fotovoltaici, utilizzazione di biomasse aziendali per i processi di caseificazione.					

¹ Per individuare il documento di spesa di riferimento,, collocare nelle due colonne a disposizione, le seguenti sigli indicanti la tipologia di documento: CME – Computo metrico estimativo, TP- Tema di preventivi, PV – Promessa di vendita, ALTRO – Indicare di che documento trattasi in calce.

eseguita l'analisi delle caratteristiche specifiche del progetto, relativamente a misure, quantitativi e tipologie di lavorazioni, ai fini della determinazione di un'attendibile ipotesi di costo per l'esecuzione dell'intervento;

verificato che: le spese generali sono state imputate rispettando il tetto massimo del..... (12% per investimenti ubicati in aree preferenziali di cui all'allegato IV del PSR - 10 % per investimenti ubicati in altre aree), dell'importo degli investimenti computati, e che vi è una diretta connessione tra le stesse e gli investimenti oggetto di contributo tenuto altresì conto che:

- a) l'IVA non è esposta nel computo metrico trattandosi di onere non imputabile ai fini della determinazione del costo ammissibile;
- b) non sono imputati oneri per imprevisti;

preso quale puntuale riferimento

- il Prezzario regionale dei lavori pubblici, Edizione 2010, approvato con delibera della Giunta regionale del 15 ottobre 2010, n.2049;
- il prezzario dell'agricoltura approvato con delibera della Giunta regionale del 18 giugno 2009, n.1399

(EVENTUALE) **ritenuto**²⁰

- che** per determinate categorie di opere il riferimento al predetto Prezzario non risulta esaustivo;
- che** si è così fatto ricorso a specifica analisi dei prezzi come si evince dal computo metrico estimativo;
- e che** per determinate categorie di opere edili ad alto contenuto specialistico si è fatto ricorso a preventivo di impresa specializzata del settore;

predisposto personalmente il computo metrico estimativo così come previsto dall'art. 15, comma 1, lettera a, punto 7) del bando contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali, con riferimento al codice di prezzario regionale per ciascuna voce di costo/lavorazione, che si allega sub "1" alla presente perizia, in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

oppure

²¹ **visto e preso atto del** computo metrico estimativo così come previsto 15, comma 1, n. 6 del bando contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali, con riferimento al codice di prezzario regionale per ciascuna voce di costo/lavorazione, redatto da.....(nome e cognome) iscritto al n.dell'Albo/Collegio professionale dei(qualifica tecnica) della provincia di Asseverato in data...../ in data odierna e che si allega sub "1" alla presente perizia, in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

(EVENTUALE) **dato atto che** l'intervento prevede fra l'altro l'installazioni di impianti tecnologici diversi dall'impianto elettrico e idrico-termico-sanitario e strettamente connessi alla struttura oggetto dell'intervento, per i quali è stata acquisita pluralità (terna) di preventivi di imprese diverse ed è stata eseguita la determinazione motivata di costo con specifica relazione giustificante la scelta come evidenziato nel Prospetto di comparazione tra preventivi;

²⁰ Barrare una o più delle opzioni.

²¹ Opzione da selezionare ove il computo metrico estimativo non sia stato redatto a cura dello stesso tecnico incaricato alla redazione della presente perizia (caso nel quale, inoltre, lo stesso computo metrico risulterà anche asseverato con giuramento dallo stesso suo predisponente e non dal tecnico incaricato alla redazione della perizia).

attesta quanto segue

1. **che** gli interventi sono ammissibili in base a quanto previsto dall'art. 4 del bando
2. **che** il costo complessivo delle opere è pari a euro ed è così ripartito:
 - a) opere edilizie o assimilabili, euro
 - b) impianti tecnologici, euro
 - c) spese generali, euro
3. **che** il sopra citato computo metrico analitico è stato redatto tenendo conto delle misure desumibili dal progetto;
4. **che** il costo per la fornitura degli impianti tecnologici e diversi dagli impianti elettrico, idrico-termico-sanitario, è stato determinato sulla base di criteri economico funzionali previo confronto di una terna di preventivi di imprese diverse laddove disponibili, il tutto come desumibile dal Prospetto di comparazione tra preventivi (Allegato 2) contenente, per ciascun articolo, l'individuazione dei preventivi messi a confronto, il costo individuato come ammissibile, i motivi della scelta ovvero, laddove non disponibile una molteplicità di preventivi, riportante la motivazione oggettiva della condizione di deroga;
5. **che**²²:
 - i progetti di intervento allegati alla domanda e redatti in ossequio alla vigente disciplina urbanistica nazionale e regionale, sono gli stessi di cui agli elaborati predisposti e depositati alla competente autorità per il rilascio dei dovuti provvedimenti autorizzatori;
 - si tratta di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività;
 - si tratta di attività edilizia libera per la quale specifica quanto segue:
.....
.....
.....
.....
.....

Luogo e data

Sottoscrizione del tecnico incaricato alla redazione della perizia

.....

.....

²² Scegliere una delle opzioni

ALLEGATO 1
ALLA PERIZIA ASSEVERATA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ANALITICO

Luogo e data

.....

Sottoscrizione del tecnico autore del computo

.....

Allegato D – Dichiarazione resa da un professionista qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi (riferimento: articolo 15, comma 1, lettera a) n. 8)

PROSPETTO DI COMPARAZIONE TRA PREVENTIVI

RIFERIMENTI:

Denominazione proponente:.....

Tipologia di intervento:.....

INTERVENTO N. 1 - DESCRIZIONE ACQUISTI				
	Preventivo prescelto	1^ e 2^ Preventivo di raffronto		Motivazioni scelta ²³
Ditta				
N:.....				
giorno.....				
Importo²⁴				
INTERVENTO N. 2 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	1^ e 2^ Preventivo di raffronto		Motivazioni scelta
Ditta				
N:.....				
giorno.....				
Importo				
INTERVENTO N. 3 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	1^ e 2^ Preventivo di raffronto		Motivazioni scelta
Ditta				
N:.....				
giorno.....				
Importo				

ULTERIORI ANNOTAZIONI:

.....

Luogo e data

Sottoscrizione del richiedente

.....

.....

²³ Fare riferimento a criteri economico funzionali. Nel caso di preventivi di raffronto disponibili in numero inferiore a tre argomentare adeguatamente, ad esempio in base all'impossibilità di reperire offerte per la stessa tipologia di fornitura in un ambito territoriale economicamente sostenibile, o in considerazione dell'eventualità di contenuti particolarmente innovativi della fornitura, o in considerazione della necessità di garantire completezza a precedenti installazioni o in relazione ad altre plausibili motivazioni. Qualora i preventivi si riferiscano a tipologie non esattamente sovrapponibili dovrà essere dato della comparabilità tra i diversi modelli costruttivi disponibili sul mercato.

²⁴ Importo IVA esclusa e al netto di eventuali sconti.